



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - **Presidente**
dott. Bruno Conca - **Giudice est.**
dott. Luca Fuzio - **Giudice**

nel procedimento n. 279/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Luigi PELLATI (C.F. PLLLGU63B17I628O), nato a **Seriate** (BG) il **17/02/1963** e ivi residente in Via **xxxxxxxxx**, n. **120**, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Angelo Austoni (C.F. STNNGI79R06A246H) del Foro di Bergamo con studio con studio in Bergamo (BG), Via Broseta, n. 120 e presso il medesimo elettivamente domiciliato

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dal Sig. Luigi Pellati per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente nel comune di **Seriate** (BG) alla Via **xxxxxxxxx**, n. **120**, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che i ricorrenti, nella veste di consumatori, si trovino effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dall'Avv. Piera Pellegrinelli;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € [REDACTED] derivante per lo più da debiti contratti dal sig. Luigi Pellati quando era titolare di una ditta individuale e a causa della crisi che ha subito l'attività, nonché assegno di mantenimento delle figlie a seguito della separazione dalla moglie;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

preso atto che Luigi Pellati, secondo quanto riferito nella relazione dell'OCC, è titolare dei seguenti beni immobili: Per la quota di [REDACTED], nel comune di [REDACTED] (BG), Via [REDACTED] n. [REDACTED] (immobile di proprietà abitativa): - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], cat. [REDACTED]; - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub [REDACTED], cat. [REDACTED]; - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], cat. [REDACTED]; - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub. [REDACTED], cat. [REDACTED]; Per la quota di [REDACTED], nel comune di [REDACTED] (BG), Via [REDACTED] n. [REDACTED] - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub [REDACTED], cat. [REDACTED]; - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub [REDACTED], cat. [REDACTED]; - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub [REDACTED], cat. [REDACTED]; - Foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub [REDACTED], cat. [REDACTED]; già ipotecati da Equitalia Nord spa e che è percettore dei redditi di cui alla relazione del gestore;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Piera Pellegrinelli, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente;

preso altresì atto che l'appostazione in ricorso di spese funzionali all'apertura della procedura (compenso del legale e dell'OCC, anche quale liquidatore) per importo complessivamente superiore ad € [REDACTED] e sin d'ora precisato che l'apertura della liquidazione non costituisce implicito riconoscimento nel quantum dell'importo postulato, significativamente rilevante rispetto all'attivo complessivamente esitabile dalla procedura medesima e che, anzi, il Liquidatore avrà cura nel progetto di stato

passivo di verificare specificamente l'ammissibilità nell'an e nel quantum delle spese prededucibili c.d. funzionali, nel rispetto delle espresse previsioni di legge;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Luigi PELLATI** (C.F. PLLLGU63B17I628O), nato a ~~Veriate~~ (BG) il ~~19/07/1951~~ e ivi residente in Via ~~Francesco Nullo 17 22~~;

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca ;

- nomina liquidatore l'Avv. Piera Pellegrinelli;

- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

- dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **Luigi Pellati**;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di

liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 16.10.2023

Il Giudice Est.

dott. Bruno Conca

Il Presidente

dott. Laura De Simone